



COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA MARSICANA"
VIA MONTE VELINO N. 61- 67051 AVEZZANO AQ. CF. 01842400663
AMBITO SOCIALE n.12 " Marsica"

PIANO DI ZONA 2011/2013

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD)**

PREMESSA

Costituisce oggetto dell'appalto la progettazione esecutiva per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) per i residenti nei comuni appartenenti all'ambito territoriale sociale n° 12- Il Progetto di massima del servizio in questione deve essere conforme a quanto indicato nella scheda inserita nel Piano di Zona dei Servizi Sociali, adottato dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana" – Avezzano - Ambito n.12- con delibera commissariale n.24 del 28/06/2011, approvato con accordo di programma stipulato dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana" ente gestore per conto dei Comuni appartenenti all'Ambito Sociale n. 12 e dalla ASL Avezzano- Sulmona - L'Aquila.

La scheda inserita nel PDZ 2011/2013 riferita al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) , ha la caratteristica di essere interistituzionale, in quanto prevede che i soggetti titolari delle due competenze socio assistenziale (Ambito sociale n.12) e sanitaria (ASL), si assumono la relativa responsabilità di attuare quanto previsto nel progetto, realizzando l'integrazione socio sanitaria del servizio, sia a livello organizzativo, sia a livello gestionale.

In coerenza con le indicazioni del Piano di Zona 2011/2013, la Comunità è tenuta a garantire le prestazioni socio assistenziali e l' ASL quelle sanitarie.

L'ASL Avezzano- Sulmona- L'Aquila , per assicurare le prestazioni sanitarie, metterà a disposizione proprio personale qualificato, con oneri a suo carico , come da protocollo.

**ART. 1
DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di 12 mesi, salvo eventuali proroghe.

**ART. 2
DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare risulta costituito dal complesso di prestazioni prestate al domicilio di anziani che abbiano un'età non inferiore a 60 anni e risiedano nel territorio dell'ambito territoriale sociale n.12.

Gli interventi vengono realizzati sulla base di progetti individuali personalizzati.

La realizzazione del servizio, secondo quanto stabilito, prevede anche la collaborazione della Comunità Montana e della ASL Avezzano – Sulmona- L'Aquila allo scopo di attivare interventi integrati per gli utenti che necessitano di prestazioni socio assistenziali e sanitarie.

In particolare, per la ASL sarà coinvolto il servizio di assistenza domiciliare (ADI) erogato dal Raggruppamento Distretto Sanitario di Base. La collaborazione si esplicherà sia nella fase di valutazione multidimensionale del bisogno dell'utente con l'intervento dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare che considererà i bisogni complessi che necessitano di una risposta integrata sia nella fase di progettazione individuale dell'intervento integrato.

Principale finalità del servizio è consentire all'utente, temporaneamente o permanentemente in condizione di ridotta o mancante autonomia, di rimanere nel proprio ambiente di vita, anche favorendo, sostenendo o ricostruendo le relazioni sociali e familiari dello stesso.

ART. 3
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare oggetto del presente appalto, consistono in attività socio assistenziali e comprendono:

- aiuto per la cura della persona (mobilitazione, pulizia personale, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione, deambulazione ecc.);
- aiuto per la cura dell'abitazione e per le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'abitazione, riordino del letto e delle stanze, cambio biancheria, utilizzo servizio lavanderia, preparazione dei pasti, spesa, stiratura,cucito, piccolo bucato, ecc.);
- aiuto nelle attività per la tutela igienico - sanitaria della persona;
- supporto al mantenimento delle relazioni familiari sociali ed amicali;
- accompagnamento e supporto al disbrigo di pratiche amministrative;

Le prestazioni di Assistenza domiciliare di competenza della ASL e quindi non rientranti nel presente appalto, riguardano: (ADI)

- accessi infermieristici - accessi medici - accessi specialistici - accessi fisioterapici- accessi psicologici

ART. 4
INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI E PROGRAMMA DI INTERVENTO
ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO

La rilevazione del bisogno socio-assistenziale, l'ammissione al servizio e le eventuali sospensioni o modifiche dello stesso sono curate dal Servizio Sociale della Comunità Montana, ente gestore dell'Ambito n. 12, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei criteri di ammissione e da altre eventuali disposizioni successivamente emanate.

Sarà pertanto compito dello stesso Servizio sociale formulare il programma di intervento per ogni singolo utente che indicherà: il contenuto delle prestazioni da realizzare, il piano orario, la durata dell'intervento e tutte le necessarie informazioni atte a consentire la realizzazione di quanto programmato. Di tale programma, sintetizzato in apposita scheda, sarà consegnata copia all'aggiudicataria prima dell'attivazione dell'intervento. Il servizio di A.D. opera con orari definiti dai singoli piani di lavoro sugli utenti, tra le ore 8,00 e le ore 20,00 di tutti i giorni, tranne il Sabato e la Domenica, salve specifiche esigenze. La durata minima di ogni intervento è fissata in un'ora. Eventi di carattere straordinario riguardanti gli utenti (es. ricoveri ospedalieri, rifiuto delle prestazioni, difficoltà di rapporti tra operatore e utente, ecc.) dovranno essere sempre tempestivamente comunicati al Servizio Sociale anche al fine di consentire l'eventuale riprogrammazione dell'intervento.

ART. 5
COORDINAMENTO

L'aggiudicatario, che deve avere una sede operativa in uno dei comuni dell'ambito, è tenuto a designare un referente che assicuri il collegamento con il Servizio Sociale della Comunità e al quale risultino in particolare assegnati i compiti di:

- coordinamento degli aspetti tecnico - organizzativi e operativi degli interventi nonché funzioni di integrazione con il Servizio Sociale della Comunità e con il competente servizio ASL, per le prestazioni sanitarie previste nel progetto di massima a carico della stessa ASL e, che, pertanto non concorrono alla determinazione del costo del presente appalto.
- gestione e controllo del personale (mansioni, orari, retribuzioni, ferie, ecc.), coordinando l'assegnazione dei singoli casi;
- raccordo in ordine alla gestione degli aspetti amministrativi ed economici con la Comunità Montana (fatturazione, ecc.).
- coordinamento e raccordo delle modalità operative dei singoli operatori, assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate;
- segnalazione di eventuali variazioni del personale di servizio;
- verifica della corretta compilazione della modulistica di rilevazione giornaliera delle attività;

Il referente deve aver maturato presso Enti pubblici e/o privati un'esperienza documentata di almeno tre anni nell'organizzazione del lavoro, o dei servizi di assistenza domiciliare rivolti ad anziani. Tale referente deve essere reperibile in orario d'ufficio per 5 giorni settimanali.

ART. 6 STIMA DEL SERVIZIO

Il totale delle prestazioni che saranno eseguite dal personale (operatori domiciliari) dell'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio in parola, viene stimato indicativamente in 120 ore settimanali x 52 settimane per un numero presunto di 60 utenti

Tale stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo essa variare in più o in meno in relazione al numero effettivo degli utenti o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicatario.

In caso di esigenze di aumento della quantità delle prestazioni, l'Ente, con proprio provvedimento dovrà autorizzare la conseguente maggiore spesa.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alle disposizioni contenute nei sottoelencati documenti:

- progetto di massima inserito nel Piano di Zona 2011/2013- Ambito n.12 ;
- accordo di programma, stipulato tra Comunità Montana e la ASL Avezzano-Sulmona – L'Aquila
- disciplinare di gara ;
- progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la presenza e la prestazione professionale di propri operatori domiciliari per numero di almeno 1 operatore su 4 anziani;

Si precisa che i dati numerici sopraindicati non comprendono le prestazioni del personale ASL, le quali, come già precisato, non concorrono alla determinazione del costo del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente disciplinare, l'aggiudicatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- tutti gli operatori dovranno essere in possesso del titolo di studio minimo di scuola media inferiore nonché dell'attestato di qualificazione professionale di operatore socio - assistenziale, di operatore socio - sanitario o assistente geriatrico conseguito attraverso corsi di formazione riconosciuti, e presentare i requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio sotto il profilo sanitario e psico - attitudinale. In deroga, potranno essere impiegati operatori che abbiano prestato servizio come addetti all'assistenza domiciliare per incarico di Enti pubblici, per un periodo non inferiore a 12 mesi o per incarico di soggetti privati per un periodo non inferiore a mesi 24. In caso di personale privo dell'attestato di qualifica professionale, l'aggiudicatario si impegna a garantire la frequenza del personale ai corsi di formazione.
- rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, che dovrà essere dipendente e/o collaboratore, assunto dello stesso aggiudicatario, tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle Leggi vigenti. E' fatto assoluto divieto di applicazione di regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci.
- presentare mensilmente alla Comunità Montana, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza dei salari, nonché dei versamenti contributivi, del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto; a queste certificazioni deve essere allegata una autodichiarazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti impiegati nel servizio.
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi (massimale R.C.T./R.C.O. di almeno 750.000,00 euro), con esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'ambito (cfr art.17 del presente disciplinare);
- garantire a proprie spese l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori mediante partecipazione periodica ad appositi corsi;
- fornire al personale adeguati strumenti, divise, attrezzature necessari per la corretta esecuzione del servizio, se necessari ;

- provvedere al rimborso delle spese sostenute dagli operatori per gli spostamenti anche eventualmente effettuati con mezzi propri;
- comunicare, prima dell'inizio dell'appalto e ogni qualvolta si provvederà all'utilizzo di nuovo personale, le generalità, il curriculum, la qualificazione professionale e la posizione assicurativa degli operatori impiegati;
- assicurare, in linea di massima e salvo diverse richieste da parte del Servizio Sociale dell'ambito, la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità; ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ambito ;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente disciplinare;
- far pervenire mensilmente, relazione sull'andamento tecnico del servizio;
- impiegare eventuali volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori;
- dotarsi di una sede operativa in uno dei comuni dell'ambito;
- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire l'appaltatore per i servizi previsti nel contratto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.

ART.8 DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTO

Il concorrente predisporre, con riferimento all'ambito di attività oggetto dell'appalto, e, conformandosi alle linee della scheda inserita nel PDZ 2011/2013 e del presente disciplinare, uno specifico progetto organizzativo, liberamente redatto, elaborato in massimo 20 pagine, contenente, almeno, i seguenti elementi essenziali:

- a) presupposti teorici di riferimento
- b) metodologia ed organizzazione del lavoro, strumenti di qualificazione organizzativa
- c) differenziazione degli interventi a seconda della tipologia degli utenti e delle prestazioni richieste
- d) modalità di rapporto e di coordinamento tra il personale del soggetto aggiudicatario ed il personale sanitario messo a disposizione dalla ASL per l'integrazione socio sanitaria;
- e) figure professionali di direzione e di coordinamento;
- f) caratteristiche e proposte innovative, anche sperimentali ed eventuali proposte di interventi aggiuntivi/integrativi rispetto a quelli previsti nel presente disciplinare che il concorrente si impegna ad attuare nell'ambito del corrispettivo richiesto;
- g) documentazione e report che si intendono adottare;
- h) descrizione e definizione delle fasi di valutazione interna rispetto al processo di produzione ed erogazione del servizio, agli esiti degli interventi ed alla soddisfazione dell'utenza, nonché degli indicatori utilizzati;
- i) dotazione di strumenti e di mezzi;
- j) numero del personale che si intende impiegare nel servizio oggetto dell'appalto, differenziato per tipologia del rapporto di lavoro (part-time, numero di ore lavorate, tempo pieno);
- m) qualificazione professionale dello stesso, intesa come possesso di titoli professionali e di anzianità di servizi nel settore specifico e nell'area dei servizi alla persona;
- n) possesso di titoli aggiuntivi o di ulteriori qualifiche attinenti, diversi o di grado superiore rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente disciplinare;
- o) criteri e modalità per il reperimento e la selezione del personale;
- p) criteri e modalità per il contenimento del turn-over degli operatori;
- q) modalità di qualificazione ed aggiornamento degli operatori e di inserimento dei nuovi operatori;
- r) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse e delle comunità locali;
- s) integrazione con il territorio, rete di rapporti e sinergie, sviluppate in collaborazione con le risorse locali del privato sociale;
- t) modalità di raccordo e di coordinamento con i servizi esistenti nel territorio;
- u) numero di soci volontari che il soggetto aggiudicatario si impegna ad utilizzare all'interno del servizio, a supporto degli operatori - modalità di utilizzo. L'utilizzazione di risorse di volontariato è facoltativa, nel senso che la mancata previsione nel progetto comporta soltanto la non attribuzione del punteggio relativo a tale elemento.

ART. 9 MODALITA'DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avverrà con la procedura aperta ai sensi dell' art n. 3, comma 37 e 55 del

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.e ii. con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del citato D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., sulla base dei criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara, sulla base di una valutazione complessiva dell'offerta medesima effettuata dalla commissione giudicatrice con riferimento ai seguenti elementi:

Punteggio complessivo massimo attribuibile 100

PROGETTO

Valore tecnico del progetto elaborato ai sensi del precedente art. 8; fino a punti 60, ripartiti tra gli elementi progettuali riportati nello stesso art. 8, come segue:

- elementi riportati nelle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i **Fino a punti 30;**
- elementi riportati nelle lettere l, m, n, o, p, q, **Fino a punti 12;**
- elementi riportati nelle lettere r, s, t, **Fino a punti 15;**
- elementi riportati nella lettera u, **Fino a punti 3;**

Il progetto che non conseguirà una valutazione di almeno 36/60 determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

PREZZO

Al prezzo, riferito alla prestazione oraria, sarà attribuibile un punteggio massimo di 10 punti che sarà assegnato come segue:

10 punti al miglior prezzo offerto (comprensivo di IVA)

un punteggio inversamente proporzionale agli altri prezzi offerti, che sarà determinato secondo la formula seguente:

$$Pa = pb \times Pm / pc$$

dove si intende:

Pa - punteggio da assegnare

Pm - punteggio massimo attribuibile

pb - prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute

pc - prezzo per il quale si calcola il punteggio

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 4^a cifra decimale)

Non saranno ammesse offerte al rialzo.

ESPERIENZA

Al parametro esperienza sarà complessivamente attribuibile un punteggio massimo di 30 punti per l'espletamento negli ultimi 3 anni (gennaio 2008/dicembre 2010) di servizi di Assistenza Domiciliare Anziani per incarico di Enti pubblici o privati.

Per i periodi inferiori ad un anno sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, le frazioni di mese superiori ai 15 gg. sono da considerare come mese intero, mentre quelle uguali o inferiori ai 15 gg. sono da escludere per la quantificazione del punteggio.

La valutazione dell'esperienza, nel caso di offerta avanzata da eventuale raggruppamento di prestatori di servizi o di consorzio, sarà effettuata attribuendo allo stesso il solo punteggio che sarebbe stato conseguito da quello, tra i soggetti aderenti al raggruppamento o al consorzio che, singolarmente considerato, avrebbe ottenuto il punteggio più alto;

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame dei progetti - offerta, di richiedere ai concorrenti ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

L'Ambito a suo insindacabile giudizio si riserva di aggiudicare il servizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare l'appalto anche nel caso di una sola offerta.

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione all'appalto nel caso che l'Ambito non intendesse provvedere ad alcuna aggiudicazione.

ART.10
CONTENUTO DELL'OFFERTA E PREZZO DELL'APPALTO

L'offerta del soggetto aggiudicatario è onnicomprensiva, comprendendo tutti gli oneri connessi all'appalto (ad es. oneri fiscali, costi derivanti dall'impiego del personale nonché ogni altro costo relativo alle necessità organizzative dell'attività di gestione, di coordinamento e di programmazione, ivi comprese l'assicurazione contro gli infortuni del personale e ogni altra spesa assicurativi, ecc.).
Ogni costo non espressamente previsto a carico dell'ambito, è a carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 11
CORRISPETTIVO

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio, avverrà mensilmente, compatibilmente con le esigenze contabili dell'Ambito, entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale della Comunità relativa fattura, corredata dalla documentazione comprovante le prestazioni rese nel mese di riferimento e la loro regolarità (rendiconto del servizio effettuato da parte degli operatori addetti, nonché elenco degli utenti che hanno usufruito delle prestazioni, e singolo ammontare di queste ultime per ciascun utente - scheda sottoscritta dagli utenti attestante le prestazioni ricevute nel mese, la data l'ora e la durata delle singole prestazioni di riferimento). A corredo della fattura, l'affidatario, inoltre, dovrà presentare, mensilmente all'Ambito, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, retributivi e previdenziali del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto.

In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi tabellari retributivi, contributivi e previdenziali, in ordine al personale impiegato nel servizio, l'Ambito procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione sia del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio, sia degli altri rapporti contrattuali in corso con questo Ambito.

L'affidatario, inoltre, sarà escluso dalla partecipazione, per il periodo di cinque anni, a future gare di appalto, indette dall'Ambito..

Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti a ritardi di liquidazione da parte della Regione Abruzzo delle somme dovute per i PZD 2011/2013 e/o alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ambito nè avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, nè ad altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza degli stessi. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ambito non possono essere ceduti senza il consenso dell'Ambito stessa.

ART. 12
DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' vietato il sub - appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto. E' vietato inoltre il ricorso a lavoro interinale.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ambito, che provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico

ART. 13
VOLONTARIATO

Il soggetto affidatario del servizio dovrà informare l'ambito dell'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando:

- la responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa;
- gli specifici diritti, sia nell'ambito della formazione che in quello della programmazione degli interventi con il proprio personale;
- l'aspetto dell'accesso a documenti riservati.

In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori; le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla determinazione dei costi di servizio. Possono essere considerate solo come prestazioni aggiuntive.

ART. 14
PERSONALE INCARICATO - REQUISITI -
DISPOSIZIONI SANITARIE - NORME DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore, come precisato nel precedente art. 7, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, con l'indicazione dei curriculum, delle posizioni assicurative e delle relative qualifiche professionali sulla base di quanto riportato nel progetto aggiudicatario.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze diverse.

L'Ambito, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà segnalare all'appaltatore i nominativi degli operatori privi dei requisiti previsti affinché siano sollevati dall'incarico.

L'appaltatore dovrà altresì fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale impiegato al servizio riferito all'appalto.

Dovrà essere impiegato nel servizio appaltato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste del presente disciplinare, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi della struttura, quali programmi di attività e protocolli di servizio, rispettare i profili orari di servizio.

L'appaltatore dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Responsabile del Servizio Sociale, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.

Si ribadisce che l'aggiudicatario è obbligato a rispettare nei confronti del personale impegnato nella gestione del servizio che dovrà essere o socio lavoratore o dipendente assunto dello stesso aggiudicatario, tutte le norme contrattuali e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore, così come specificato nel precedente art. 7.

L'aggiudicatario in osservanza di ogni norma vigente in materia di lavoro solleva espressamente la Comunità Montana da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla norma vigente.

Il personale dovrà essere in possesso del requisito della sana e robusta costituzione come da certificazione dell'Ufficio Sanitario, nonché di tessera e libretto sanitario in regola con le norme di igiene (legge 283 del 30.4.68).

A richiesta dell'Ambito, l'appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad accettare l'applicazione dei requisiti menzionati.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro, negli orari stabiliti dall'Ambito. A tal fine detto personale dovrà essere domiciliato in uno dei comuni dell'ambito n.12. Per le attività di accompagnamento e integrazione sociale e per gli spostamenti devono essere garantiti mezzi di trasporto idonei, e devono essere garantiti tutti gli elementi (R.C.A., ecc..) previsti dalle Leggi vigenti e dai contratti di lavoro e con relative integrazioni aziendali.

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con l'ufficio sociale dell'ambito e con il Coordinatore del S.A.D.. Al personale è inoltre fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà alla Comunità Montana, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso l'ambito può ricusare un operatore indicato dal soggetto aggiudicatario, per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

Nell'espletamento del loro lavoro gli operatori dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare gli obblighi di cui alla L. 675/96.
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione ed alla sottoscrizione dei fogli di rilevazione giornaliera delle attività, depositati presso l'abitazione dell'utenza.

ART. 15
CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'aggiudicataria al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio è tenuta a predisporre un adeguato meccanismo di sostituzione per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna modificazione del servizio espletato.

Nel caso in cui l'assenza del personale a qualunque causa imputabile non consenta la regolare erogazione del servizio, sarà cura del soggetto aggiudicatario provvedere alla sua immediata sostituzione con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi.

ART. 16 **GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, VOLONTARI, TIROCINANTICI**

L'aggiudicatario può inserire nel servizio volontari e giovani in servizio civile nazionale, comunque in misura aggiuntiva all'organico previsto e previa autorizzazione della Comunità Montana.

Presso il servizio è consentito l'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio in oggetto.

ART. 17 **DANNI A PERSONE E COSE**

L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell'Ambito, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l'Ambito da ogni responsabilità.

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita assicurazione R.C.T./R.C.O. (massimale minimo euro 750.000,00), per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'appaltatore stesso o che questi possono causare agli utenti e ai loro beni, per la durata dell'appalto, esonerando l'Ambito da ogni responsabilità al riguardo e tutelandola da eventuali azioni di rivalsa.

ART. 18 **VERIFICHE E CONTROLLI - INADEMPIENZE - PENALITA' - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ambito ha ampie discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel presente disciplinare e nel successivo contratto.

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Servizio Sociale sotto un duplice profilo:

- 1) verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'appaltatore;
- 2) controllo della qualità e conformità della prestazione al disciplinare, al progetto di massima, al progetto esecutivo dell'aggiudicatario e al piano di lavoro individuale. Il controllo avviene mediante compilazione da parte degli assistiti di apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale nel quale si attesta la prestazione ricevuta e la qualità. Per l'anziano infermo di mente, la compilazione viene fatta dal rappresentante legale, se vi è, dal coniuge o parente più prossimo che ne ha cura oppure dal convivente.

L'Ambito si riserva ogni altra forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini domiciliari da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile.

L'indagine domiciliare avverrà senza preavviso da parte dell'Ambito il cui incarico, laddove accerti ritardi, irregolarità o inadempienze, redigerà verbale nel quale saranno inseriti ogni elemento utile ed eventuali testimonianze. Il predetto verbale verrà notificato al referente dell'aggiudicatario nei cui confronti verrà aperto dall'Ambito un procedimento di contestazione.

Il prestatore ha diritto a presentare, per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento dei rilievi, giustificazioni ed osservazioni che saranno valutate dall'organo collegiale composto dal Segretario, dal Responsabile del Servizio Sociale dell'Ambito.

In caso di infrazioni accertate, il responsabile dei Servizi Sociali decreta all'appaltatore una penale da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione, secondo la gravità dell'illecito.

Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà dell'Ambito risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, incamerando la cauzione definitiva.

Fermo restando quanto previsto in altri articoli del presente capitolato, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti eventualità, indicate a titolo esemplificativo e non tassativo:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione del servizio nei confronti di uno o più affidati;
- violazione dei profili orari stabiliti dall'Ambito o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, alla Comunità Montana;
- violazione da parte dell'appaltatore o di un suo dipendente del divieto di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in danaro o qualsiasi forma.

All'appaltatore dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese, fatti salvi i maggiori danni. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Ambito potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

ART. 19 CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 20 CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo all'atto della stipula del contratto stabilita dall'art. 113 del D.Lgs n.163/2006. la cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituita dopo la scadenza del contratto e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

Nel caso in cui la cauzione viene costituita mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:

L'ISTITUTO BANCARIO O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA, DOVRA' VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DALLA COMUNITA' MONTANA, QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI NEL PRESENTE DISCIPLINARE, ENTRO 10 GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA.

Nel caso in cui venga prestata fidejussione bancaria, dovrà essere prevista l'esclusione da parte del fidejussore della preventiva esclusione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1994 del Codice Civile.

La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l'Ambito la incameri, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente Disciplinare.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 22 CONTRATTO DI APPALTO

La stipulazione del contratto di appalto, con l'aggiudicatario avviene ai sensi dell'art. 11 , commi nn. 9 ,10 e 12, del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.

ART. 23 COOPERAZIONE

L'appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente all'ufficio dei servizi sociali tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

L'appaltatore, al termine del servizio giornaliero, dovrà provvedere a ché un responsabile si rechi presso il competente Ufficio della Comunità per eventuali comunicazioni inerenti il servizio stesso.

ART. 24 CONTROVERSIE FRA APPALTATORE ED UTENTI

Contro l'operato dei dipendenti dell'appaltatore gli utenti possono ricorrere al responsabile dei Servizi Sociali, il quale decide secondo equità: la decisione sarà accettata dall'appaltatore il quale rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria.

E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso che il predetto giudizio non venga accettato dal privato utente.

ART. 25 RETTE

Per le modalità di determinazione e pagamento delle rette si applicano le disposizioni previste dall'apposito criterio di ammissione. Spetta all'Ambito la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette degli utenti, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.

E' fatto divieto all'appaltatore e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in danaro o qualsiasi forma.

ART. 26 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI LEGGE 31.12.1996 N°675

Ai sensi della Legge 675/96, la Comunità Montana "Montagna Marsicana" di Avezzano, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Ambito, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, nè conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Ambito entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'art. 18.

Si rileva che ai sensi della Legge 675/96, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Avezzano.

ART. 28 RICHIAMI DI LEGGE

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti d'appalto, i contratti di lavoro, la prevenzione e l'infortunistica, siano o non siano espressamente richiamate nel presente disciplinare.

Non è stato pubblicato avviso di preinformazione.

Il bando di gara e il disciplinare sono pubblicati ai sensi dell'art. 70, commi 2, 8 e 9. del decreto legislativo n.163/2006.

Il Bando e il disciplinare di gara sono accessibili all'Albo Pretorio della Comunità Montana e a quelli dei Comuni dell'Ambito n. 12 (albo online dei comuni dell'ambito) e al sito internet : ww.marsica.it - Albo Pretorio – Comunità Montana “ Montagna Marsicana”